

# Capitolato Speciale



**SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO  
PRESTATORI DI LAVORO**

111  
1

**DEFINIZIONI****ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO**

- A) Premessa - Attività dell'assicurato/contraente
- B) Limiti di risarcimento
- C) Franchigie
- D) Sotto limiti di risarcimento

**CONDIZIONI GENERALI ASSICURAZIONE**

- Art. 1 - Responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.)
- Art. 2 - Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro
  - 2.1 Dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)
  - 2.2 Dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.I.)
  - 2.3 Prestatori di lavoro temporaneo
- Art. 3 - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
- Art. 4 - Rischi e attività complementari comprese
  - 4.1 Responsabilità Civile inerente l'attività descritta in polizza
  - 4.2 Lavori ceduti in appalto o subappalto
  - 4.3 Danni da inquinamento ambientale
  - 4.4 Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività
  - 4.5 Danni ai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta
  - 4.6 Danni a terzi durante le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento, anche presso terzi, delle merci
  - 4.7 Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
  - 4.8 Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio
  - 4.9 Esistenza di distributori di carburante
  - 4.10 Proprietà ed uso
  - 4.11 Proprietà e manutenzione di insegne
  - 4.12 Danni da furto
  - 4.13 Partecipazione ad esposizioni, fiere, mercati, mostre
  - 4.14 Organizzazione, nelle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite
  - 4.15 Esistenza e/o esercizio
  - 4.16 Gestione di mense e bar aziendali
  - 4.17 Gestione dei servizi
  - 4.18 Committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile
  - 4.19 Committenza, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81
  - 4.20 Committenza generale
  - 4.21 Telelavoro e Smart working
- Art. 5 - Rivalsa INPS

**DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE**

- Art. 6 - Delimitazioni territoriali
- Art. 7 - Soggetti non considerati terzi
- Art. 8 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 9 - Rischi esclusi assicurabili con estensioni di garanzia
- Art. 10 - Pluralità di assicurati
- Art. 11 - Rinuncia alla rivalsa

**DENUNCIA, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

- Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Denuncia dei Sinistri
- Art. 13 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
- Art. 14 - Liquidazione franchigie e scoperti

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- Art. 15 - Inizio e termine della garanzia e pagamento del premio
- Art. 16 - Altre assicurazioni
- Art. 17 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
- Art. 18 - Diminuzione del rischio
- Art. 19 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 20 - Proroga dell'assicurazione
- Art. 21 - Revisione del prezzo
- Art. 22 - Facoltà di recesso
- Art. 23 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 24 - Oneri fiscali
- Art. 25 - Coassicurazione e delega
- Art. 26 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione
- Art. 27 - Foro competente
- Art. 28 - Rinvio alle norme di Legge
- Art. 29 - Trattamento dei dati
- Art. 30 - Calcolo del premio e Regolazione del premio
- Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 32 - Clausole vessatorie - Interpretazione del contratto
- Art. 33 - Obblighi della società di fornire dati sull'andamento del rischio

## **ESTENSIONI DI GARANZIA- DEROGHE**

- A) - Danni a cose trasportate rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- B) - Danni a condutture e impianti sotterranei
- C) - Danni da cedimento e/o franamento del terreno
- D) - Malattie professionali

4  
f

## DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza, si intendono per:

<b>Assicurazione:</b> La garanzia prestata con il contratto di assicurazione.
<b>Garanzia:</b> La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Assicurato:</b> Il soggetto nell'interesse del quale è prestata la garanzia (RAP S.p.A).
<b>Contraente:</b> RAP S.p.A.
<b>Stazione Appaltante:</b> RAP S.p.A.
<b>Società:</b> La compagnia assicuratrice o il gruppo di compagnie che prestano l'assicurazione.
<b>Polizza:</b> Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>Capitolato speciale:</b> Il complesso delle norme rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
<b>Indennizzo/Indennità/Risarcimento:</b> La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Annualità assicurativa/Periodo assicurativo:</b> Il periodo pari a 12 mesi o inferiore compreso tra la data di effettivo inizio e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Massimali:</b> Le somme massime che la società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
<b>Premio:</b> La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Sinistro:</b> L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
<b>Sinistro in serie:</b> Una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice anche se coinvolgono più persone in tempi diversi.
<b>Rischio:</b> La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Franchigia:</b> L'importo che, determinato a termine di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoperto:</b> La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata, per ciascun sinistro, a termini di polizza.
<b>Cose:</b> Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno Corporeale:</b> Il pregiudizio economico conseguente a lesione o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danno materiale:</b> Il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose.
<b>Danno patrimoniale:</b> Il pregiudizio economico non conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamento a cose.
<b>Prestatori di lavoro:</b> I dipendenti e i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi di Legge.
<b>Retribuzioni lorde:</b> Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultante dai libri paga e corrisposte a tutto il personale soggetto INAIL e non.

## ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

### A) PREMESSA – ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

La garanzia assicurativa della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante dall'esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato/Contraente, così come previsto dallo statuto della stessa e dal Contratto di Servizio in atto vigente con il Comune di Palermo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 07/07/2020, che, unitamente agli allegati tecnici in esso contenuti, formano parte integrante del presente contratto di assicurazione. Tutte le eventuali variazioni intervenute e che interverranno, saranno automaticamente recepite. Si intendono comprese anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse, collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, comunque ed ovunque svolte nessuna esclusa né eccettuata.

Le condizioni di assicurazione riportate nel presente capitolato, congiuntamente agli allegati contrattuali richiamati, formano parte integrante della polizza e costituiscono, nell'insieme, il contratto di assicurazione.

Il suddetto Contratto di Servizio è visionabile nel profilo di committente della Stazione Appaltante disponibile sul PAT, sezione "Disposizioni Generali".

La suddetta deliberazione del Consiglio Comunale è visionabile sul sito del Comune di Palermo alla sezione "Atti di Governo delibere/Ordinanze".

### B) LIMITI DI RISARCIMENTO

La presente polizza opera con i seguenti massimali:

#### Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

- € 10.000.000,00 per sinistro, anche in serie, con il limite di:
  - € 10.000.000,00 per ogni persona
  - € 10.000.000,00 per danni a cose ed animali

#### Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO)

- € 10.000.000,00 per sinistro, anche in serie, con il limite di:
  - € 3.000.000,00 per persona deceduta o ferita

### C) FRANCHIGIA

Ove non specificatamente regolato o derogato, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 500,00.

### D) SOTTO LIMITI DI RISARCIMENTO

La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti.

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO
Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da incendio	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da inquinamento ambientale	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da furto	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Danni da cedimento e franamento del terreno:	
• Per danni a fabbricati	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
• Per danni ad altre cose	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Malattie professionali	€ 1.000.000,00 per sinistro

## CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE

### ART. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti:

- a) dall'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- b) dalla proprietà e/o conduzione di:
  - fabbricati ed aree ad essi pertinenti;
  - altre aree (strade, marciapiedi, etc.), macchinari, impianti ed attrezzature, anche se posti all'esterno delle sedi aziendali del contraente, purché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento o necessari alla conduzione dell'attività istituzionale stessa.

L'assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione ai rischi sotto indicati:

- c) da fatto, dovuto a dolo o colpa grave, commesso da persone delle quali debba rispondere;
- d) da fatto non doloso di terzi quali:
  - titolari e prestatori di clienti e/o fornitori che in via occasionale possono partecipare alle attività complementari previste all'Art. 4, o che, a puro titolo esemplificativo, si trovino nell'ambito aziendale per eseguire lavori di riparazione o collaudo;
  - liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati anche occasionalmente dall'Assicurato.

### ART. 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI PRESTATORI DI LAVORO

#### 2.1 Dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, D.Lgs 23/02/2000 n. 38 (compreso danno biologico, esistenziale, morale, etc.) e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000 per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, D.Lgs 23/02/2000 n. 38 (compreso danno biologico, esistenziale, morale, etc.) e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail;

- d) l'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge;
- e) la garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Qualora l'Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al dipendente infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, a condizione che:

- l'irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia;
- il Contraente corrisponda alla Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultanti non in regola con gli obblighi di legge, con effetto dalla ultima scadenza annuale anteriore al momento dell'infortunio, con il minimo di mesi sei.

## 2.2 Dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da esso dipendenti, preposti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

## 2.3 Prestatori di lavoro temporaneo

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo, di cui potrebbe avvalersi, ai sensi delle vigenti normative, nonché dai lavoratori precari nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

La valutazione del danno verrà fatta nel seguente modo:

- nel caso in cui i prestatori di lavoro siano soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui all'Art. 2.1;
- nel caso in cui i prestatori di lavoro non siano soggetti a tale obbligo, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui all'Art. 2.2.

La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro siano forniti e utilizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative sia da parte dell'Assicurato sia da parte dell'impresa fornitrice.

La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, esperite direttamente dall'INAIL o dall'impresa fornitrice.

## ART. 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

La Società si obbliga a tenere indenni i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), utilizzati dallo stesso ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio prevenzione e protezione".

La garanzia vale per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione R.C.T.;
- b) danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri dipendenti dell'Assicurato e ai prestatori di lavoro temporaneo

non dipendenti, regolarmente utilizzati a norma di legge, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro.

#### **ART. 4 - RISCHI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i rischi di seguito elencati, nei limiti delle garanzie base di riferimento, di R.C.T. (Art. 1) e/o Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro, R.C.O. (Art. 2).

##### **4.1 Responsabilità Civile inerente l'attività descritta in polizza per:**

- a) danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute; La presente estensione di garanzia, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI", opererà in secondo rischio per i capitali in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la predetta polizza incendio;
- b) i danni, diversi dall'incendio, arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse, o la cui rimozione sia eccessivamente difficoltosa;
- c) danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato.

##### **4.2 Lavori ceduti in appalto o subappalto, inerenti all'attività descritta in polizza, per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.**

La presente garanzia opera per tutti i lavori eseguiti anche presso terzi riguardanti le attività dell'Assicurato, ceduti totalmente in appalto o subappalto. La presente estensione di garanzia, qualora esista altra copertura assicurativa, opererà in secondo rischio e per i massimali in eccesso. Altresì, la Società, per effetto della presente estensione di garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti degli appaltatori o subappaltatori. La garanzia ha efficacia a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

**4.3 Danni da inquinamento ambientale** cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, e/o cattivo od inadeguato stivaggio anche se dovuti a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione.

Sono comunque sempre esclusi dalle garanzie prestate dalla polizza i danni, dovuti a qualsiasi altra causa, da:

- a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- b) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- c) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

**4.4 Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

**4.5 Danni ai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta**

Nell'ambito d'esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine. Restano comunque esclusi i danni:

- da furto;
- da incendio;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- conseguenti a mancato uso.



**4.6 Danni a terzi durante le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento, anche presso terzi, delle merci.**

**4.7 Lavori di:**

- **ordinaria e straordinaria manutenzione di tutti i fabbricati, ed aree ad essi pertinenti**, per i quali è prestata l'assicurazione e/o della direzione dei lavori stessi;
- **ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.**

**4.8 Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio:** sono compresi i danni subiti dai veicoli, in consegna o custodia, dai veicoli che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza aziendale destinate a parcheggio, o nei cantieri gestiti dall'Assicurato stesso. Restano comunque esclusi i danni:

- da furto;
- conseguenti a mancato uso;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.

**4.9 Esistenza di distributori di carburante, regolarmente autorizzati, officine di lavaggio e manutenzione veicoli.**

**4.10 Proprietà ed uso di:**

- velocipedi ed unità naviganti senza motore;
- veicoli a motore per danni riconducibili a rischi di responsabilità civile per i quali, a norma di legge, non sia obbligatoria l'assicurazione.

**4.11 Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque ubicati.**

Sono comunque esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati.

**4.12 Danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato.**

**4.13 Partecipazione ad esposizioni, fiere, mercati, mostre, nonché dalla presentazione, anche con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands.**

**4.14 Organizzazione, nelle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, seminari e attività similari.**

**4.15 Esistenza e/o esercizio di:**

- **circoli sportivi e ricreativi aziendali**, compresa la proprietà delle relative strutture, nonché dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione viaggi e gite aziendali;
- **servizi sanitari, medici ed infermieristici**, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici.

**4.16 Gestione di mense e bar aziendali, compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali ove essi sono ubicati e delle attrezzature e strumenti ad essi pertinenti.**

La garanzia comprende la gestione di macchine distributrici di cibi e bevande e vale per i danni, compresi quelli da intossicazione alimentare, subiti dai prestatori di lavoro e da terzi, compresi i visitatori, ammessi ad usufruire dei servizi stessi.

#### **4.17 Gestione dei servizi:**

- di **vigilanza**, svolto con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a norma di legge, e/o con cani;
- di **pulizia**, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all'espletamento di tale attività, anche se non alle regolari e dirette dipendenze dell'Assicurato;
- **anti-incendio**, svolto con personale preposto adeguatamente istruito.

**4.18 Committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile** e successive modifiche ed integrazioni, per danni provocati a terzi, dai prestatori di lavoro in relazione alla guida, nei territori dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano in proprietà o usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

**4.19 Committenza, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81** e successive modifiche ed integrazioni, per danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori nei cantieri pertinenti ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

#### **4.20 Committenza generale**

Qualora le attività oggetto delle garanzie prestate dal presente Art. 4 siano in tutto o in parte affidate a terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli per ogni rischio e attività complementari, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti.

Restano invece, sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.

#### **4.21 Telelavoro e Smart working**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per l'attuazione della disciplina del telelavoro e dello SMART working. L'assicurazione si estende ai danni a persone e a cose, compresi i familiari del lavoratore dipendente del Contraente, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del telelavoro domiciliare e derivanti dall'uso delle attrezzature telematiche in dotazione al lavoratore stesso.

### **ART. 5 - RIVALSA INPS**

Tutte le garanzie previste dagli Artt. 1, 2, 3 e 4, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

## **DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE**

### **ART. 6 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI**

La garanzia prevista all'Art. 1 (Responsabilità civile nei confronti di terzi) vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei; le garanzie previste all'Art. 2 (Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro) valgono per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

## **ART. 7 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI**

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato ed i prestatori di lavoro temporaneo, a favore dei quali può essere prestata l'assicurazione di cui all'Art. 2, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, per le sole lesioni personali a:

- a) titolari e prestatori di lavoro di ditte, non controllate, consociate o collegate all'Assicurato ai sensi del Codice Civile, quali aziende di trasporto fornitori e clienti che possono partecipare, in via occasionale, a lavori di carico e scarico e/o attività complementari previste all'Art. 4;
- b) liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 Codice Civile da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali

## **ART. 8 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

Dalla presente polizza sono esclusi i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, da guerra dichiarata e non ed eventi assimilabili.

La garanzia R.C.T. inoltre non comprende i danni:

- a) da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali, conformemente alle norme previste dalla legge n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione, sia obbligatoria l'assicurazione; resta salvo quanto previsto all'Art.4.18;
- b) da proprietà ed uso di:
  - 1) unità naviganti a vela; con motore ausiliario e a motore;
  - 2) aeromobili;
- c) da uso di veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma di disposizioni legislative o altre comunque vincolanti;
- d) a cose:
  - 1) che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
  - 2) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto agli Artt. 4.1, 4.5,4.8;
  - 3) altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'Art. 4.1, lett. a);
  - 4) derivanti da assestamento o vibrazioni del terreno;
- e) provocati da:
  - 1) soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato o dai prestatori di lavoro temporaneo da lui utilizzati a sensi di legge, salvo quanto previsto agli Artt. 1, 4.2, 4.12, 4.15, 4.17, 4.20;
  - 2) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto all'Art. 4.16.
- f) derivanti da:
  - 1) dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, e delle relative aree ad essi pertinenti, diversi da quelli utilizzati o utilizzabili quali beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza;

- 2) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date (cosiddetto Rischio 2000);
- 3) da furto, salvo quanto previsto all'Art. 4.12;
- 4) dalle opere in costruzione, salvo quanto previsto all'Art. 4.1, lett. b), sulle quali si eseguono i lavori;
- 5) dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- 6) da onde elettromagnetiche in qualunque modo o forma originate;
- 7) dalla BSE in qualunque forma e modo contratta.

La garanzia R.C.O. inoltre non comprende i danni derivanti:

- a) dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- b) da onde elettromagnetiche in qualunque modo o forma originate.

#### **ART. 9 - RISCHI ESCLUSI ASSICURABILI CON ESTENSIONI DI GARANZIA**

- a) La garanzia R.C.T. non comprende i danni:
  - 1) a condutture ed impianti sotterranei;
  - 2) a cose, derivanti da cedimento e/o franamento del terreno;
  - 3) cagionati da opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
  - 4) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera da parte di soggetti terzi e verificate dopo l'esecuzione dei lavori da parte di RAP S.p.A.;
  - 5) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- b) Le garanzie prestate nei confronti dei prestatori di lavoro non comprendono la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da malattie professionali;
- c) Dalla presente polizza sono esclusi i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi.

#### **ART. 10 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia sia prestata in favore di una pluralità di assicurati e qualora non sia diversamente pattuito, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

#### **ART. 11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge

### **DENUNCIA, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI**

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza (deroga all'art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Alla fine del periodo assicurativo la Società comunicherà al Contraente l'importo complessivo degli scoperti pagati; il Contraente, ricevuta la comunicazione, provvederà entro 90 giorni dalla comunicazione, a rimborsare la Società di quanto da essa pagato per conto della Contraente.

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 15 (quindici) giorni dalla denuncia di sinistro, eccetto quelle escluse dall'art. 31 (interpretazione del contratto). Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione di tutte le vertenze.

Per i contratti scaduti, la Società si impegna a fornire comunque statistiche aggiornate affinché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano effettivamente chiusi.

#### **ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTEENZE - SPESE DI RESISTENZA**

La Società assume, a nome del Contraente e/o dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Agli effetti del presente articolo le parti si danno reciprocamente atto che tutti i sinistri verranno gestiti e liquidati tramite la rete sinistri organizzativa e liquidativa della Società.

Le spese per la gestione dei sinistri, compresi gli onorari dei legali e le spese del giudizio, sono a carico della Società.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato.

#### **ART. 14 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE E SCOPERTI**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto.

Alla fine di ogni annualità la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse franchigie nelle modalità previste al successivo art. 15, previa emissione di un apposito documento riportante:

- numero di sinistro;
- data di apertura della pratica presso la Società;
- data di accadimento del sinistro denunciato;
- nominativo controparte;
- descrizione/tipologia evento;
- indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- data di liquidazione del sinistro;

- importo da recuperare nei confronti del Contraente;
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente).

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della società.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART. 15 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

Premesso che la presente assicurazione è stipulata nella forma **LOSS OCCURRENCE**, il presente contratto, con durata triennale e frazionamento annuale, decorre dalle ore 24:00 del **31/12/2022** e scadrà alle ore 24:00 del **31/12/2025**, a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di indicare l'effettiva data di decorrenza della copertura assicurativa nella relativa comunicazione che verrà inoltrata alla società aggiudicataria con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza della copertura.

Il Contraente pagherà alla Società:

- la prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dal 31/12/2022;
- le rate di premio successive alla prima entro 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza.

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, se il Contraente non paga la prima rata di premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi possono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### ART. 16 - ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati (se ne sono a conoscenza) devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

### ART. 17 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 Codice Civile l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in **buona fede**, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di

corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica dell'attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose.

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente in relazione alle sue attività. Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

#### **ART. 18 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente, a parziale deroga dell'art. 1897 Codice Civile, con rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società, in tal caso, rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, dalla data di revisione del premio.

#### **ART. 19 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART. 20 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

La presente polizza cessa la sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

A parziale deroga del presente articolo, si conviene che alla scadenza definitiva di polizza e su espressa richiesta del Contraente, il contratto dovrà essere prorogato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

La Società è obbligata a concedere tale proroga.

Qualora la Società abbia esercitato la facoltà di recesso come da art. 22 l'eventuale richiesta di proroga da parte del Contraente sarà valutata dalla Società senza che vengano applicati i disposti di cui al precedente comma. La Società pertanto avrà facoltà di concederla a diverse pattuizioni economiche e normative.

#### **ART. 21 - REVISIONE DEL PREZZO**

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo "**Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**", la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo "**Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**", e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo "**Facoltà Di Recesso**".

## **ART 22 - FACOLTÀ DI RECESSO**

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo "Revisione del prezzo" tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo "Revisione del prezzo" presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Inoltre, è attribuita alla Società ed al Contraente la facoltà di recedere dal presente contratto ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 90 giorni per il Contraente e di almeno 180 giorni per la Società.

Sarà obbligo della Società restituire la parte del premio non goduto al Contraente entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione di disdetta.

L'eventuale recesso anticipato da parte del Contraente o della Società, non darà luogo per nessuno dei due ad alcun risarcimento del danno.

## **ART. 23 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Il recesso in caso di sinistro non si applica al presente contratto di assicurazione.

## **ART. 24 - ONERI FISCALI**

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

## **ART 25 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota.

La Società delegataria avrà l'obbligo di mantenere il 60% della quota di rischio.

Le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici. In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Le Imprese coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice. La Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione (ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro) li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.



#### **ART. 26 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta tramite posta, posta elettronica (e-mail) e posta elettronica certificata (PEC); le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART. 27 - FORO COMPETENTE**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria dei luoghi dove ha sede l'Amministrazione Contraente.

#### **ART. 28 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 29 - TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 e ss.mm.ii. (Regolamento generale sulla protezione dei dati), si comunica che i dati forniti dall'OE, nell'ambito delle varie fasi della procedura, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la definizione della procedura medesima e la conseguente attività esecutiva, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati avviene anche con l'ausilio di strumenti informatici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse all'appalto, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

E' fatto salvo, in ogni caso, agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e ss. del Regolamento. Si da avviso che la richiesta di limitazione del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della procedura può determinare l'esclusione del richiedente.

#### **ART. 30 - CALCOLO DEL PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili (retribuzioni lorde) applicando il tasso percentuale promille lordo annuo, che rimane fisso per tutta la durata del contratto. Esso viene anticipato in via provvisoria sulla base delle retribuzioni lorde, pari ad € 49.552.374,91, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo si conviene:

##### **a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione dei dati necessari relativi al periodo da regolare e cioè:

- le retribuzioni lorde e/o i compensi erogati a tutti prestatori di lavoro, compresi gli apprendisti, i Lavoratori Socialmente Utili e i lavoratori a tempo determinato, nonché le retribuzioni convenzionali, determinate dall'INAIL.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

##### **b) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi**

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce la presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non

inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.

**c) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello del corrispettivi, la copia della dichiarazione del salari inviata all'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro "I.N.A.I.L.").

**ART. 31 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 32 - CLAUSOLE VESSATORIE - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, la Società e Amministrazione Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio;
- Adeguamento premio;
- Durata dell'assicurazione;
- Facoltà di recesso;
- Forma delle comunicazioni;
- Gestione del contratto;
- Foro competente;
- Rinvio alle norme di legge;
- Condizioni generali dell'assicurazione;
- Rinuncia alla rivalsa;
- Colpa grave;
- Estensioni di garanzia;
- Denuncia dei sinistri;
- Andamento del rischio;
- Disposizioni finali.

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**ART. 33 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, **con periodicità annuale**, entro 30 gg solari successivi alla scadenza contrattuale, l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

I reports annuali, dovranno riportare la situazione sinistri nella sua totalità. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

- numero di sinistro;

- data di apertura della pratica presso la Società;
- data di accadimento del sinistro denunciato;
- data di eventuale chiusura del sinistro;
- nominativo controparte;
- descrizione/tipologia evento;
- indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione;
- indicazione dei sinistri:
  - riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - respinti (con motivazione scritta della reiezione);
  - senza seguito;
  - contenzioso.
- varie ed eventuali a richiesta del contraente.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per le dovute elaborazioni statistiche, sia su supporto cartaceo che digitale - tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (foglio elettronico di tipo excel.) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e dovrà riportare per ciascun sinistro almeno i dati sopra indicati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, in date diverse da quelle indicate.

Le predette statistiche dovranno essere rese dalla Società anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo "Facoltà di recesso" la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

## ESTENSIONI GARANZIA – DEROGHE

### **A) Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate**

A parziale deroga degli Artt. 8 lett. d 1) e 9 lett. a 5), la garanzia R.C.T. comprende i danni alle cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, purché tali danni dipendano da rottura accidentale mezzo meccanico impiegato.

Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

### **B) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'Art. 9 lett. a1, la garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei, non derivanti da cedimento e/o franamento del terreno.

### **C) Danni da cedimento e/o franamento del terreno**

A parziale deroga degli Artt. 9 lett. a 1) e 9 lett. a 2), la garanzia R.C.T. comprende i danni a cose derivanti da cedimento e/o franamento del terreno, purché non causati da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

### **D) Malattie professionali**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 9 lett. b, la Società, entro il limite il massimale di garanzia indicato in polizza, si obbliga a tener indenne i l'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, per le malattie professionali indennizzate dall'INAIL, contratte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti.

A parziale deroga dell'art 13, l'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro, purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte di rappresentanti legali dell'impresa o di coloro che svolgono le funzioni di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato o di coloro che svolgono le funzioni di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si intende elevato a due anni.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti e/o dei luoghi di lavoro nei quali si svolge l'attività dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione ha efficacia alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.